



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEI
PROCEDIMENTI RELATIVI
ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)
DI COMPETENZA PROVINCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83/30.07.2013

In vigore dal 1° settembre 2013

SOMMARIO

Articolo 1 – (Finalità e riferimenti normativi)	3
Articolo 2 – (Definizioni)	3
Articolo 3 – (Le procedure)	4
Articolo 4 – (Autorità e organi competenti)	4
Articolo 5 – (La Struttura Operativa provinciale per la VIA e supporto tecnico)	5
Articolo 6 – (Funzionamento della Struttura Operativa per la VIA)	5
Articolo 7 – (Compiti e funzionamento della Struttura Operativa in materia di VAS)	6
Articolo 8 – (La partecipazione, la consultazione e la pubblicizzazione delle procedure)	7
Articolo 9 – (Il coordinamento delle procedure)	8
Articolo 10 – (Norme transitorie e finali)	10

Articolo 1 – (Finalità e riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza provinciale, in attuazione della vigente Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (testo aggiornato e coordinato con la L.R. 17 febbraio 2012, n. 6) “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) , di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*” e del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*” e dell’art. 10 della disciplina del PTC della Provincia di Livorno approvato con DCP n. 52 del 25/03/2009.
2. La finalità generale del presente regolamento è quella di dotare la Provincia di un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che diano attuazione alla complessiva disciplina contenuta nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazioni ambientali, al fine di incrementare la trasparenza amministrativa, l’incisività dell’azione amministrativa, la semplificazione e il coordinamento dei procedimenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 saranno ulteriormente dettagliate in un successivo Atto Dirigenziale che avrà il compito di aggiornare le “*Linee guida e relativa modulistica inerente i procedimenti di competenza provinciale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale*”.
Tale documento definirà la procedura operativa generale per la presentazione delle istanze e per lo svolgimento dei procedimenti, nonché un’appropriata e univoca modulistica che va a sostituire quella precedentemente approvata con atto Dirigenziale n. 16 del 30/11/2010, tutto ciò al fine di migliorare continuamente gli strumenti messi a disposizione dell’utenza.
Qualora intervengano modifiche o integrazioni della normativa nazionale e regionale, si procederà al solo aggiornamento delle suddette linee guida.

Articolo 2 – (Definizioni)

1. Per le definizioni si rimanda alla fonti normative regionali e nazionali in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e, in particolare, all’art.5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e agli artt. 4 e 41 della L.R. n.10/2010 e s.m.i. .
2. Abbreviazioni:
VIA = Valutazione Impatto Ambientale
VAS = Valutazione Ambientale Strategica
VI = valutazione d’incidenza
AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale
S.O. per la VIA = Struttura Operativa provinciale per la VIA
CDS = Conferenza di Servizi
PTC = Piano Territoriale di Coordinamento
L.R. = Legge Regionale
D. Lgs = Decreto Legislativo
DCP = Deliberazione del Consiglio provinciale
DGP = Deliberazione della Giunta provinciale
NTA DGR = Norme Tecniche Attuative della L. R. 79/1998 approvate con Delibera di Giunta Regionale

Articolo 3 – (Le procedure)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano:
 - a) la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, denominata V.A.S., di cui al c.1 lett. a) art. 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i., e in particolare:
 - 1) l'individuazione dei soggetti competenti allo svolgimento delle fasi e delle attività caratterizzanti la medesima procedura, così come elencate all'art.21 c.2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
 - 2) le modalità di svolgimento delle procedure di VAS di competenza della Provincia;
 - 3) le modalità di rilascio dei pareri richiesti alla Provincia, nell'ambito delle procedure di VAS di competenza statale, regionale e comunale;
 - b) le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di cui al c. 1 lett. b) art. 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i., e in particolare:
 - 1) la procedura di verifica di assoggettabilità (art. 48 e 49 L.R. 10/2010 e s.m.i.), tesa a verificare se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi per l'ambiente tali da richiedere per la loro individuazione lo svolgimento di una procedura di valutazione;
 - 2) la procedura di fase preliminare (art. 51 L.R. 10/2010 e s.m.i.), che il proponente un progetto ha facoltà di richiedere al fine di definire le informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale (SIA);
 - 3) la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 52 L.R. 10/2010 e s.m.i.), finalizzata alla pronuncia di compatibilità ambientale, mediante il giudizio sulla compatibilità ambientale o meno dell'opera, impianto o altro intervento progettato;
 - 4) la procedura di pre-verifica, finalizzata ad accertare se la modifica o estensione di progetti di cui all'Allegato A2 (*progetti sottoposti a VIA di competenza della provincia*) o all'Allegato B2 (*progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza della provincia*) della LR n.10/2010 s.m.i., già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, rientra nell'allegato B2 punto cb) e quindi deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto può avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente così come definito nelle NTA DGR 1069/99 paragrafo 1.1;
 - 5) le modalità di rilascio dei pareri richiesti alla Provincia, in merito a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, regionale e comunale.
 - c) la procedura di raccordo tra VIA e AIA di cui all'art. 73 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 10/2010 e s.m.i.

Articolo 4 – (Autorità e organi competenti)

1. Per le procedure di cui al precedente art. 3 c. 1 lett. a) (VAS), come definito con D.G.P. n. 35 del 02/03/2010 :
 - Autorità Procedente è il Consiglio Provinciale, in quanto deputato al recepimento, all'adozione e all'approvazione di piani e programmi di iniziativa Provinciale;
 - Autorità Competente è la Giunta Provinciale, a cui compete l'adozione del parere di verifica di assoggettabilità alla VAS, per i piani e i programmi di iniziativa provinciale e di soggetti esterni;
 - Proponente è l'Unità Di Servizio alla quale compete l'elaborazione del Piano/programma di iniziativa provinciale;
2. Per le procedure di cui al precedente art. 3 c. 1 lett. b) (VIA) il Dirigente della U.S. Tutela dell'Ambiente assume il provvedimento conclusivo del procedimento sulla base del rapporto

istruttorio interdisciplinare rimesso alla Struttura Operativa provinciale per la VIA e/o delle risultanze della S.O. per la VIA riunita congiuntamente alla Conferenza di servizi.

Articolo 5 – (La Struttura Operativa provinciale per la VIA e supporto tecnico)

1. Per le valutazioni inerenti le procedure di cui al precedente art. 3, la Provincia si avvale della Struttura Operativa provinciale per la VIA (da qui in avanti S.O. per la VIA)
2. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure, la S.O. per la VIA sarà costituita dai Dirigenti competenti per le seguenti materie:
 - Rifiuti e scarichi idrici;
 - VIA, risorse idriche, energetiche;
 - Parchi, aree protette e forestazione;
 - Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e rischio incidente rilevante;
 - Difesa del suolo e protezione civile;
 - Programmi di sviluppo rurale e rapporti con il PTC;
 - Programmazione trasporti e infrastrutture;
 - Pianificazione territoriale.
3. La nomina dei componenti della S.O. per la V.I.A. è predisposta con apposito Decreto Presidenziale.
4. I dirigenti possono delegare la partecipazione alle riunioni della S.O. per la VIA a uno o più dipendenti assegnati al settore di cui sono responsabili, a mezzo di esplicito atto.
5. Il Coordinamento della S.O. per la VIA è affidato al Dirigente Responsabile dell'U.S. Tutela dell'Ambiente che si avvale dell'ufficio di riferimento.
6. La S.O. per la VIA, ove ritenuto opportuno per competenza della materia trattata, potrà essere integrata di volta in volta, con disposizione del coordinatore, dai Responsabili di altre Unità di Servizio.

Articolo 6 – (Funzionamento della Struttura Operativa per la VIA)

1. Ai fini dello svolgimento dell'istruttorio interdisciplinare il coordinatore provvede alla convocazione scritta di una riunione dei componenti della S.O. per la VIA. Nella lettera di convocazione sono indicati: i componenti della S.O. per la VIA convocati, la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, eventuali altri soggetti invitati, il luogo presso cui è disponibile la documentazione da valutare.
2. Alle riunioni della S.O. per la VIA può essere invitato l'Assessore alle politiche ambientali nonché coloro la cui presenza sia ritenuta opportuna in ragione della competenza acquisita nella materia trattata.
3. I componenti della S.O. per la VIA sono tenuti a partecipare alle riunioni S.O. per la VIA direttamente o indirettamente, facendo pervenire il proprio parere.
4. L'eventuale mancata partecipazione o mancato invio del parere, implica la segnalazione al nucleo di valutazione provinciale e comunque manifesta la volontà del componente alla S.O. per la VIA di non avere osservazioni e/o valutazioni in merito al progetto ed equivale pertanto a una positiva valutazione dello stesso.
E' fatta salva l'eventualità in cui il coordinatore, tenuto conto della tipologia dell'opera o dell'intervento all'ordine del giorno, ritenga opportuno provvedere a convocare una nuova

- riunione. La mancata partecipazione ribadisce la volontà di non presentare osservazioni e/o valutazioni.
5. Per ogni seduta della S.O. per la VIA è redatto un verbale sottoscritto dai partecipanti, che riporta la relazione istruttoria interdisciplinare, le decisioni assunte e le argomentazioni che le motivano.
 6. Le decisioni della S.O. per la VIA sono adottate all'unanimità dei presenti, salvo che il coordinatore od altro componente ne richiedano espressamente la votazione. In tale ipotesi le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore. I componenti che dissentano dalla decisione risultata maggioritaria devono dettare a verbale la motivazione della propria posizione.
 7. Per le esigenze tecnico-scientifiche connesse alle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure in oggetto, la S.O. provinciale per la V.I.A. si avvale anche dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n.10/2010 e s.m.i. .
 8. Il provvedimento finale dei procedimenti di cui al precedente art. 3 consiste in un atto dirigenziale espresso e motivato a carattere dispositivo, che prende atto delle risultanze della fase istruttoria interdisciplinare ivi descritta.
 9. Per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, nel caso sia necessario acquisire pareri e/o determinazioni di altri Enti/amministrazioni interessati dal progetto o altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale, anche di competenza provinciale, la S.O. per la VIA è convocata congiuntamente alla Conferenza dei servizi, che si svolgerà ai sensi della L.241/90 e s.m.i. .
 10. La U.S. Tutela Ambiente si avvale della S.O. per la VIA anche per l'espressione dei pareri richiesti alla Provincia, in merito a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, regionale e comunale. In tal caso, alla richiesta di parere seguirà la convocazione di un'apposita SO per la VIA, che si svolgerà con le modalità sopra descritte. Le risultanze della riunione saranno riportate in un rapporto interdisciplinare trasmesso poi all'autorità competente mediante parere a firma del dirigente competente.

Articolo 7 – (Compiti e funzionamento della Struttura Operativa in materia di VAS)

1. Nel caso di piani o programmi provinciali, l'Autorità Competente si avvale della S.O. per la VIA per lo svolgimento della attività tecnico-istruttorie di cui al Capo III del Titolo 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i. .
2. Ai fini del rilascio dei pareri richiesti alla Provincia, in merito alle procedure di VAS di competenza statale, regionale e comunale:
 - a) il Dirigente responsabile della U.S. Tutela Ambiente, in relazione alla tipologia di ciascun piano o programma identifica le Unità di Servizio che devono essere consultate ai fini dell'espressione del parere di competenza provinciale e invia esplicita richiesta al Dirigente competente per materia. Per ogni piano o programma il parere di competenza provinciale deve sempre contenere la valutazione di conformità dello stesso al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale vigente;
 - b) nel caso in cui il Dirigente responsabile ritenga, per la complessità e/o trasversalità della materia trattata, che sia opportuno confrontarsi con più uffici provinciali, convoca la Struttura Operativa provinciale per la VIA;

- c) nel caso di una procedura di fase preliminare, attivata ai sensi dell'art.23 della L.R. n.10/2010 e s.m.i., il parere di competenza delle U.S. interrogate deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta del Dirigente responsabile della U.S. Tutela Ambiente;
- d) nel caso di procedimento di VAS, considerato che il rilascio del parere di competenza provinciale deve avvenire nei termini previsti dalla fase di consultazione di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i., il parere di competenza delle U.S. interrogate deve essere reso entro 45 giorni dalla richiesta del Dirigente responsabile della U.S. Tutela Ambiente.;
- e) il mancato invio entro i termini suddetti, implica la segnalazione al nucleo di valutazione provinciale e comunque manifesta la volontà dell'Unità di Servizio adita di non avere osservazioni e/o valutazioni in merito al piano o programma ed equivale pertanto ad una positiva valutazione dello stesso.

Articolo 8 – (La partecipazione, la consultazione e la pubblicizzazione delle procedure)

1. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale vigente, la quale garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico ai procedimenti di VAS, VIA, e VI, la consultazione del pubblico e delle Amministrazioni interessate ai procedimenti, l'informazione sulle decisioni assunte e la pubblicizzazione delle procedure, il presente regolamento, per i procedimenti di competenza provinciale, assicura quanto segue:
 - a) al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione da parte del pubblico, dispone che le conclusioni dell'eventuale procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS siano rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web dell'Autorità Procedente o del Proponente e dell'Autorità Competente;
 - b) al fine di prevedere procedure partecipative anteriormente alla presentazione dell'istanza di VIA, dispone che, contestualmente all'avvio dell'eventuale procedura di fase preliminare, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sia pubblicato un sintetico avviso sul sito web della Provincia. L'avviso indica: la notizia dell'istanza di procedura di fase preliminare; il proponente il progetto presentato e la sommaria descrizione delle finalità, delle previste caratteristiche e dimensioni del progetto e della prevista localizzazione;
 - c) al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione da parte del pubblico, dispone che, contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.25 c.3 (per la VAS) e all'art. 52 c. 7 (per la VIA) della L.R. 10/2010 e s.m.i., nei modi e nei termini ivi stabiliti, sia pubblicato un sintetico avviso anche nella sezione news sulla home page del sito web della Provincia con collegamento negli articoli correlati della sezione ambiente e con apposito link alla pagina dedicata;
 - c bis) al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione da parte dei consiglieri provinciali, dispone che contestualmente alla pubblicazione di cui alle lettere precedenti, sia inviata comunicazione dell'avvio del procedimento ai singoli consiglieri tramite mail contenente il collegamento (link) alla pagina dedicata sul sito web della Provincia.
 - d) al fine di garantire il contraddittorio tra la Provincia, in veste di autorità competente, e il proponente con i soggetti che hanno espresso pareri o presentato osservazioni al progetto, stabilisce che l'istituto dell'inchiesta pubblica, in conformità con quanto previsto all'art. 53 c. 1 e 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si svolge secondo i seguenti termini e modalità:
 - 1) nei casi previsti dall'art. 53 c.1, l'inchiesta pubblica è indetta con delibera di G.P. su proposta del Dirigente dell'ufficio competente in materia di VIA. Nell'atto sono indicate le misure idonee a dare adeguata pubblicità allo svolgimento dell'inchiesta pubblica. L'atto comporta un impegno di spesa per gli oneri finanziari derivanti dallo

svolgimento dell'inchiesta, compresi i compensi spettanti agli eventuali esperti. Come previsto dalla norma regionale, a tali oneri vi si farà fronte con le risorse di cui all'art. 47, c. 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

- 2) considerato che lo svolgimento dell'inchiesta non può comportare interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria, è preferibile che questa venga indetta nella fase del procedimento corrispondente al periodo di consultazione, ovvero nel corso dei sessanta giorni dal deposito dell'istanza;
- 3) l'autorità competente entro 15 giorni dall'indizione dell'inchiesta pubblica nomina un comitato presieduto dal Garante per l'informazione, e composto da due esperti rispettivamente designati dall'autorità competente e dalle altre Amministrazioni interessate. Il Comitato può altresì essere integrato da un esperto indicato dai cittadini che abbiano espresso le proprie osservazioni, con le modalità a tal fine definite dall'autorità competente;
- 4) il Presidente del comitato trasmette tempestivamente all'autorità competente la relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale;
- e) ai sensi dell'art. 53 c. 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i. il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica può, anche su propria richiesta, essere chiamato dal Dirigente dell'ufficio competente in materia di VIA, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno espresso pareri o presentato osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

Articolo 9 – (Il coordinamento delle procedure)

1. *Coordinamento fra VAS e Valutazione di Incidenza:*
qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 15, della L.R. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS, così come previsto nell'art. 73 ter L.R. 10/2010 e s.m.i.
2. *Raccordo tra VIA e Valutazione di Incidenza:*
nel caso in cui per i progetti sottoposti ai procedimenti di Verifica di assoggettabilità (art. 48 L.R. 10/2010 e s.m.i.) o di VIA (artt. 52 ss L.R. 10/2010 e s.m.i.) sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. 56/2000, tale valutazione è effettuata nell'ambito di un unico procedimento della Provincia, così come previsto dall'art 73 quater L.R. 10/2010 e s.m.i..
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 58 c. 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.: *“la pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”*, si stabiliscono le seguenti modalità operative:
 - a) in sede di istanza di VIA il proponente deve esplicitare quali atti di assenso comunque denominati in materia ambientale sono da acquisire e/o coordinare nell'ambito del procedimento di VIA, indicare l'autorità competente al rilascio dell'atto richiesto ed allegare la specifica istanza e documentazione richiesta dagli uffici interni competenti e/o dagli Enti/amministrazioni competenti all'emanazione dell'atto di assenso settoriale; se questa richiesta non è esplicitata dal Proponente, la pronuncia di compatibilità ambientale coordina gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale ma non necessariamente li sostituisce.

- b) nell'ambito del procedimento di VIA la Provincia assicura il coordinamento con i seguenti provvedimenti amministrativi di propria competenza:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, urbane, domestiche e meteoriche contaminate in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alla realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) il coordinamento è effettuato con lo svolgimento di una procedura unica integrata in cui l'istruttoria interdisciplinare è svolta in sede di S.O. per la VIA e congiuntamente Conferenza di servizi durante la quale vengono acquisiti i pareri propedeutici all'emanazione dei successivi atti di assenso settoriali di competenza provinciale e le determinazioni delle amministrazioni di cui all'art. 46 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
 - d) gli atti di assenso settoriali di competenza provinciale sono emanati con determinazione del Dirigente competente e prendono atto delle risultanze della S.O. per la VIA allargata alla Conferenza dei servizi e della conseguente pronuncia di compatibilità ambientale;
 - e) i tempi di conclusione della procedura unica integrata coincidono con i tempi del procedimento di VIA;
 - f) l'informazione al pubblico dà specifica evidenza del coordinamento delle procedure.
4. *Coordinamento procedimenti di VIA e AIA.*
- nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA, secondo le modalità di cui all'art. 73 bis della L.R. 10/2010 e s.m.i.. In applicazione del comma 2 del medesimo articolo, il procedimento si svolge secondo le fasi di seguito descritte e schematizzate:
- a) *deposito istanza*: è facoltà del proponente depositare istanza contestuale per l'avvio della procedura di cui all'art. 73 bis c.1 lettera a) della L.R. 10/2010 e s.m.i. ; l'istanza è depositata dal proponente all'autorità competente nei modi stabiliti dall'art. 10, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Contestualmente al deposito dell'istanza e della relativa documentazione il proponente provvede a dare avviso pubblico del progetto tramite pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, secondo quanto disposto all'art. 52 c. 6 L.R. 10/2010 e s.m.i. e art. 29 quater c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., garantendo l'unicità della pubblicazione stessa, l'informazione al pubblico dà specifica evidenza del coordinamento delle procedure;
 - b) *avvio del procedimento*: entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e l'avvenuto pagamento dei contributi istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 47, c. 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i. e dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; se la documentazione è completa l'autorità competente comunica l'avvio del procedimento avvenuto in data del deposito, qualora la documentazione risulti incompleta si applica quanto disposto dall'art. 23 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) *consultazioni*: entro 60 giorni dal deposito dell'istanza chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e presentare in forma scritta le proprie osservazioni all'autorità competente (ex art. 10 c.2 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- d) *convocazione conferenza di servizi e S.O. per la VIA*: la conferenza dei servizi sarà convocata congiuntamente alla S.O. per la VIA e dovrà concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla fine della fase di consultazione;
- e) *integrazioni e/o modifiche*: eventuali integrazioni e/o modifiche da parte del proponente devono essere presentate entro 30 giorni dalla fine della fase di consultazione; in tal caso il procedimento segue la procedura prevista dall'art. 54 della L.R. 10/2010 e s.m.i.; eventuali integrazioni possono essere richieste da parte dell'autorità competente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine della fase di consultazione; le integrazioni devono essere trasmesse entro un termine massimo di 90 giorni;
- f) *emanazione provvedimento unico*: il provvedimento unico deve essere emanato entro 30 giorni dalle conclusioni della CdS decisoria. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinato dall'art 73 bis della L.R. 10/2010 e s.m.i. il provvedimento di VIA comprende anche l'AIA.

Articolo 10 – (Norme transitorie e finali)

1. Per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento il Titolo III del “*Regolamento per l'attività e il funzionamento del nucleo tecnico provinciale permanente di valutazione per l'approvazione e gestione del P.T.C. e della Valutazione di Impatto Ambientale*” approvato con D.C.P. n. 171 del 14.09.2000 è abrogato.